



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(ROMA)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse del Dott. **DARIO CIARAMELLA** (C.F. CRMDRA94S08F839Z) nato a Napoli in data 8/11/1994 e residente a Mugnano di Napoli in Via Bruno Buozzi n. 19, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Ada n.57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del suo Direttore Generale *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in persona del suo Dirigente regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- **Resistenti**



§§

E nei confronti di

- **Berretta Rosa** (C.F. BRRRSO62D58H703R) residente a Napoli in Via Amerigo Vespucci n.9 – alla PEC rmbarretta@pec.it presente su REGINDE;
- **Desiderio Alessandro** (C.F. DSDLSN79S15L945L) residente ad Angri in Via Stabia n.24 – alla PEC alessandrodesiderio@pec.it presente su REGINDE;
- **D’Alia Teresa** (C.F. DLATRS58M16I306X) residente a Napoli in Viale Bakunin n.151 – alla PEC teresadaliala@pec.it presente su REGINDE;

- controinteressati

§§

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, **della graduatoria di merito** del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in data 6 settembre 2024 (prot. N. “m pi. ADOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0053685.06.09.2024. H.16:52”), nella parte in cui non figura il nominativo della parte ricorrente a causa del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Nazionale” quale titolo di riserva (**doc.1**).
- Per quanto di ragione, **dei provvedimenti dagli estremi ignoti** con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso A022, non ha attribuito il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente a seguito dell’istanza di rettifica ed integrazione della domanda di partecipazione del 29 maggio 2024 (ossia oltre tre mesi prima della pubblicazione della graduatoria);
- Per quanto di ragione e se lesivo, **del bando** indetto dal Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico, con cui è stato indetto il “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”, nella parte in cui non si prevede una “finestra temporale” per



l'inoltro della documentazione comprovante il possesso dei titoli di riserva con particolare riferimento al Servizio Civile Universale (**doc.2**);

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo alla parte ricorrente al riconoscimento e alla valutazione del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE svolto senza demerito e il conseguente **riconoscimento della riserva** nella graduatoria di merito per la Classe di concorso A022 per la Regione Campania, che gli consentirebbe di collocarsi in graduatoria in una posizione prossima alla n. 501 con il punteggio complessivo di 187,75 e di risultare, di conseguenza, **VINCITORE DELLA SELEZIONE**.

§§

FATTO

1. Con bando del 6 dicembre 2023 pubblicato sul sito Istituzionale InPA, il Ministero dell'istruzione e del merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico) ha indetto il "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*".
2. Il concorso in oggetto – suddiviso per varie classi di concorso – è stato strutturato su base regionale per l'accesso ai ruoli "comuni" e del sostegno fino alla copertura di 20.575 unità di personale.
3. Ai sensi dell'art. 5 della *lex specialis*, il concorso è stato articolato in una prova scritta, in una prova orale e nella conclusiva fase di valutazione dei titoli, all'esito della quale ciascun USR avrebbe provveduto a redigere le varie graduatorie per ciascuna classe di concorso.
4. La prova scritta è stata strutturata in 50 quesiti a risposta multipla con 4 distinte opzioni di risposta, di cui 40 volti ad accertare le conoscenze del candidato in ambito



pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, 5 finalizzati a comprendere le capacità nella lingua inglese e 5 diretti a valutare le capacità del concorrente circa l'utilizzo (ai fini didattici) delle nuove tecnologie.

5. Nella prova orale (della durata massima di 45 minuti), il candidato avrebbe dovuto rispondere invece alle tracce estratte a sorte e predisposte dalla Commissione.
6. Come chiarito dal successivo art. 8, c.2, sia per la prova scritta che per la prova orale, l'Amministrazione ha previsto il raggiungimento della soglia minima di sufficienza di 70/100.
7. Con riferimento, poi, **alla fase di valutazione dei titoli**, il bando ha previsto l'attribuzione di un massimo 50 punti da assegnare ai concorrenti per quelli accademici, scientifici e professionali mentre **per quelli di riserva**, l'art.3 c.3 ha stabilito che *“in materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 (codice dell'ordinamento militare), e **l'art.1, comma 9 bis del decreto – legge 22 aprile 2023 n.44, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2023, n.74**”*.
8. Nello specifico, l'art.1 c.9 del citato decreto riguarda il riconoscimento della riserva del 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle amministrazioni pubbliche a favore ***“degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”***.
9. Come anticipato, concluse le fasi concorsuali, ai sensi dell'art. 9 del bando, ciascuna Commissione giudicatrice avrebbe avuto l'onere di redigere la graduatoria finale di merito per ogni classe di concorso, in seguito approvata e pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale di competenza.
10. Le singole graduatorie dei vincitori sarebbero state composte così da un numero di soggetti pari ai posti indicati dal bando di concorso, da integrare (sempre nel limite dei posti previsti) in caso di successive rinunce all'immissione in ruolo, con i candidati che avrebbero raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.



11. In tal modo, il concorso in esame ha previsto così un meccanismo “simile” a quello introdotto dalla normativa “taglia-idonei”, perché diversi candidati, pur idonei, potrebbero non rientrare mai nella graduatoria a causa di un punteggio non sufficientemente alto.

*

12. In possesso dei requisiti di partecipazione (previsti dall’art. 4 del bando), il Dott. Dario Ciaramella ha inoltrato la propria domanda entro i termini previsti dalla *lex specialis*, registrata dall’Amministrazione al protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1523311.06-01-2024 (**doc.3**).

13. Giova sin da subito evidenziare che, tratto in errore dal farraginoso sistema telematico di presentazione della domanda di partecipazione, la parte ricorrente, nell’inserire la propria candidatura, non ha correttamente compilato la sezione relativa ai “**titoli di riserva**”, ma si è limitato ad indicare, tra i titoli oggetto di valutazione, il voto di laurea e il possesso del “*Master Universitario di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in "Discipline socio-Letterarie, Storiche e Geografiche"*”.

14. In data 14 marzo 2024, la parte ricorrente si è cimentata nella prova scritta per la classe di concorso A022 e l’ha superata ottenendo il punteggio di 84/100 (doc.4).

15. Il Dott. Ciaramella si è poi sottoposto alla prova orale ottenendo il brillante punteggio di 90/100 che gli ha consentito di accedere alla fase di valutazione dei titoli.

16. Durante tale ultima fase, la Commissione ha attribuito alla parte ricorrente il punteggio complessivo di **13,75** punti, di cui +12,50 per voto di laurea magistrale e + 1,25 punti per il conseguimento del Master di I livello in "Discipline socio-Letterarie, Storiche e Geografiche".

17. La parte ricorrente ha quindi ottenuto il punteggio complessivo di **187,75 punti** (di cui **84** per la prova scritta, **90** per la prova orale e **13,75** per la valutazione dei titoli di merito).

18. Tuttavia, ben prima della pubblicazione della graduatoria di merito, il ricorrente si accorto di aver omesso l’indicazione del possesso del Titolo di Riserva relativo al Servizio Civile Universale (SCU) e ha subito provveduto a contattare, con mail del 29 maggio 2024, l’USR Campania per richiedere la valutazione del titolo (come da



attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) e la conseguente rettifica e l'integrazione della propria domanda di partecipazione (**doc.5 e 6, 7, 8**).

- 19.** Nell'istanza di rettifica, il ricorrente ha dichiarato infatti di possedere il titolo di riserva con l'attestato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, a dimostrazione di aver svolto, nel periodo compreso tra il 16/09/2022 e il 15/09/2023, **il progetto "V.I.T.A. – Valorizzare l'istruzione attraverso tutoraggio ed accompagnamento (di minori e famiglie)" con la Fondazione AMESCI.**
- 20.** Con il Decreto n. 53685 del 6 settembre 2024, il Direttore Generale dell'USR della Campania ha pubblicato la graduatoria finale di merito nella quale **la parte ricorrente non figura per effetto dell'applicazione dell'art. 9 c. 1 del bando (ossia numero di soggetti pari al massimo dei posti previsti) e, soprattutto, per la mancata valutazione del titolo di riserva, tempestivamente comunicato all'Amministrazione ben tre mesi prima della pubblicazione della graduatoria finale di merito.**
- 21.** Ciò premesso, considerato l'interesse alla riserva che permetterebbe alla parte ricorrente l'inserimento in graduatoria (come si chiarirà di seguito), quest'ultimo è costretto a proporre il presente ricorso per ottenere la valutazione del titolo in questione, con richiesta di sospensione degli effetti degli atti impugnati in ragione del fatto perché l'a.s.2023/2024 è già cominciato e sono state già effettuate le prime assegnazioni

§§

Il presente ricorso si basa sui seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE SULLA PROVA DI RESISTENZA

Sul punto, giova subito precisare che l'omesso riconoscimento del titolo di riserva previsto dal Bando e di cui discute è **DECISIVO** per il ricorrente che, con la sua valutazione, potrebbe ottenere l'inserimento nella graduatoria regionale.

Con il punteggio di 187,75 e il titolo di riserva il ricorrente si classificherebbe infatti in una posizione prossima alla n.501 della graduatoria - A022 della Regione



Campania e risulterebbe, di conseguenza, tra i candidati VINCITORI DELLA SELEZIONE per la menzionata classe di concorso.

Difatti, l'ultimo concorrente munito di riserva e presente in graduatoria, ha ottenuto un punteggio complessivo sensibilmente inferiore a quello conseguito dalla parte ricorrente (**159,25**), quindi, con l'accoglimento del presente ricorso, il Dott. Ciaramella riuscirebbe a collocarsi in una posizione non inferiore alla n.501, che lo confermerebbe "vincitore" della selezione (considerato che i posti disponibili per la classe di concorso A022 Regione Campania sono 548).

Al momento, invece, senza il titolo di riserva e con il solo punteggio di 187,75, la parte ricorrente risulta escluso dalla graduatoria di merito, perché il primo candidato presente in graduatoria senza titolo di riserva è collocato alla posizione n.396 con il punteggio complessivo di 209,00.

È evidente quindi l'interesse al ricorso atteso che l'istante, con il riconoscimento della riserva e la rivalutazione della propria posizione, avrebbe la matematica certezza di collocarsi tra i vincitori.

§§

NEL MERITO - VIOLAZIONE DELL'ART. 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO DALLA LN.74 DEL 21 GIUGNO 2023; VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTO-VINCOLO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DI *PAR CONDICIO*; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARzialità DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 E 18 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA PA DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO" E MANCATA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI IN SUO POSSESSO: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON LO HA VALUTATO NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO, PUR CONSAPEVOLE DEL TITOLO DI RISERVA POSSEDUTO DALLA PARTE RICORRENTE.

Si è detto che l'art.3 c.3 del Bando ha richiamato l'art.1, comma 9 bis del decreto – legge 22 aprile 2023 n.44 (convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2023, n.74), riconoscendo, quindi, la **riserva del 15%** dei posti nei concorsi indetti per l'assunzione di



personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche a favore *“degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”*.

Si è premesso poi che la parte ricorrente ha svolto il **Servizio Civile Universale** partecipando al bando del 14/12/2021, indetto dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del consiglio *“per la selezione di 56.205 (n.d.r. poi aumentate a 64.331 unità) operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”*”.

A seguito della selezione, il ricorrente ha sottoscritto il contratto con la Fondazione AMESCI per la partecipazione al progetto “V.I.T.A. – VALORIZZARE L'ISTRUZIONE ATTRAVERSO TUTORAGGIO ED ACCOMPAGNAMENTO (DI MINORI E FAMIGLIE)” e ha svolto senza demerito il servizio nel periodo compreso tra il 16 settembre 2022 e il 15 settembre 2023, come da attestato in atti.

Come stabilito dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, **il servizio svolto dal ricorrente è titolo di riserva per una misura pari al 15% dei posti banditi nel concorso in esame e l'Amministrazione lo avrebbe dovuto valutare inserendolo tra i vincitori in graduatoria**.

L'omessa valutazione del titolo negli atti impugnati è illegittima per le seguenti ragioni.

*

a) Omessa valutazione del titolo di riserva acquisito antecedentemente al concorso e dichiarato prima della pubblicazione della graduatoria finale di merito.

Gli atti impugnati sono dunque illegittimi perché l'Amministrazione competente, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso A022, **non ha correttamente valutato il titolo di riserva** vantato dalla parte ricorrente, sebbene lo stesso sia stato dichiarato – con mail del 29/05/2024 –, ben tre mesi prima della data della pubblicazione.

L'operato dell'Amministrazione e della Commissione giudicatrice è senza dubbio illegittimo perché non si è correttamente attribuito al ricorrente un **TITOLO DI**



RISERVA PREVISTO DAL BANDO E DALLA LEGGE CHE, PER SUA NATURA, DEVE ESSERE VALUTATO OGGETTIVAMENTE A PATTO CHE SIA POSSEDUTO DAL CONCORRENTE AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La corretta interpretazione della riserva porta inevitabilmente a favorire gli aventi diritto di una posizione particolare e tale da “sottrarli” alla competizione concorsuale generale con tutti gli altri partecipanti, **mediante la definizione di un’area soggettiva a concorsualità limitata**, alla quale partecipano soltanto coloro che possono vantare i requisiti “eccezionali” di cui alla citata norma di legge, aventi portata derogatoria e, quindi, da interpretare secondo il principio della tassatività.

Del resto, l’applicazione della riserva dei posti in favore delle particolari categorie individuate dalla legge o dal Bando, come nella fattispecie, costituisce l’oggetto di un vero e proprio obbligo dell’Amministrazione cui si correla il diritto del soggetto riservatario a vedersi riconosciuto il posto riservato, dando luogo, soltanto all’interno del ristretto ambito dei soggetti titolari del particolare “status”, **ad una competizione a sé** basata su titoli di merito e punteggi previsti dal Bando di concorso.

Come correttamente confermato da Codesto Tribunale in recenti precedenti, i candidati riservatari devono essere inseriti in una diversa graduatoria, distinta da quella generale, atteso che la “ratio” stessa delle riserve di posti è l’esigenza di favorire gli aventi diritto, sottraendoli così dalla selezione con tutti gli altri partecipanti mediante la definizione di **un’area soggettiva a concorsualità limitata** alla quale partecipano soltanto coloro che sono in possesso di determinati requisiti indicati dal Bando o dalla legge (*Cfr. TAR del Lazio sentenza n.2018/2021*).

Premesso che la riserva consente l’inserimento del candidato in una particolare area “limitata” della graduatoria finale di merito, è evidente che tale titolo – a differenza di quello di merito - assume importanza solo al termine della procedura selettiva e, dunque, solo nella fase di redazione della stessa.

A conferma di ciò, in diverse pronunce il giudice amministrativo ha affermato che **i titoli di riserva – al pari dei titoli di preferenza – non sono oggetto di esame da parte della**



Commissione giudicatrice, ma devono essere presi in considerazione, SE ESISTENTI E POSSEDUTI AL MOMENTO DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, in sede di redazione della graduatoria finale di merito.

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 7699/2022 (richiamando la sentenza n. 3467/2020 e 1985/2007 rispettivamente del TAR Campania e TAR Sicilia) ha ribadito che, **i TITOLI DI RISERVA (e i titoli di preferenza) devono essere necessariamente distinti dai TITOLI DI MERITO**, i quali, ai sensi dell'art. 8 DPR 487/94 e ss. mm. devono essere valutati dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della loro correzione e, per tale ragione, devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione a pena di mancata valutazione.

Tuttavia, considerato che i titoli di riserva NON RILEVANO IN FASE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE, MA SOLTANTO NELLA FASE DI COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO (incluso, come si è visto, il candidato in un'area soggettiva a concorsualità limitata), il concorrente **dopo aver superato la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale di merito, ha (ancora) la possibilità di dichiarare e far valere il titolo in questione, a patto che lo stesso fosse già posseduto al momento di compilazione della domanda di partecipazione.**

Tale assunto trova conferma anche nella sentenza n. 1148/2019 del Consiglio di Stato, con la quale si è precisato che i titoli di riserva devono essere valutati soltanto in sede di redazione della graduatoria finale di merito e, pertanto, la dichiarazione degli stessi, entro il termine di approvazione della graduatoria, IMPONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI VALUTARLI, IN QUANTO OGGETTIVAMENTE ESISTENTI, anche laddove non siano stati presentati nella domanda di partecipazione.

L'oggettiva esistenza e rilevanza di questi titoli, come chiarisce il Consiglio di Stato, non determina alcuna violazione del principio *di par condicio competitorum* e al contempo obbliga l'Amministrazione a valutarli.

In breve, il Giudice Amministrativo ha precisato che *“i titoli di riserva non sono resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice, **bensì vengono in considerazione solo***



successivamente allo svolgimento delle prove selettive ... Ne discende come il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale abbia ancora la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione".

Un principio che ha trovato conferma **nella sentenza n.7699/22**, con cui il TAR del Lazio ha ribadito che i titoli di riserva sono rilevanti **"ai soli fini della formazione della graduatoria di merito"**, **pertanto il candidato ancora in possesso dei titoli di riserva ha la possibilità di farli valere prima che sia approvata la graduatoria finale di merito, anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall'amministrazione.**

Ma non solo.

La riserva per il Servizio Civile Universale è stabilita espressamente da una norma di legge, che prevede la sua **applicazione automatica** – e senza alcun margine di discrezionalità – in graduatoria, stabilendo che la stessa è prevista: *"A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche ...,fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, ... decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".*

Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamati, **nella specie, vi è l'assoluta certezza che il titolo di cui si discute debba essere correttamente attribuito in sede di predisposizione della graduatoria finale di merito.**

Il ricorrente ha concluso il Servizio Civile Universale **nel settembre 2023** e, pertanto, era in possesso del titolo di riserva al momento di compilazione della domanda di



partecipazione, che reca **data 11 gennaio 2024**, come indicato nel protocollo “*m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1523311.06-01-2024*”.

Va poi aggiunto che tre mesi prima della data di pubblicazione della graduatoria finale di merito avvenuta lo scorso 6 settembre 2024 e cioè, in data 29 maggio 2024, la parte ricorrente ha tempestivamente comunicato all’Amministrazione di possedere il titolo in oggetto, fornendo l’Attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dal quale si evince il compimento **senza demerito** del progetto svolto con la Fondazione AMESCI.

In definitiva, quindi, il titolo di riserva – PREVISTO DAL BANDO E DALLA LEGGE - è stato ottenuto ben prima della presentazione della domanda di partecipazione ed è stato comunicato con estrema tempestività rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito.

Ne consegue, quindi, che l’USR della Campania era ben consapevole dell’esistenza del titolo cui si discute ma, illegittimamente e in spregio ai principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa, ha deciso di non attribuirlo alla parte ricorrente, **causandole il gravissimo pregiudizio di escluderla dai vincitori del concorso.**

*

b) *Violazione del principio di auto-vincolo nell’omessa valutazione della riserva.*

Giova aggiungere inoltre che il riconoscimento della riserva per il SCU è previsto sia dalla legge che dal Bando e la Commissione ne avrebbe dovuto tener conto nel rispetto della “*lex specialis*”, che nulla prevedeva in merito all’esclusione della riserva per mancato inserimento della stessa nella domanda di partecipazione.

L’omessa indicazione del titolo rappresenta, infatti, una violazione e/o un’errata interpretazione del Bando e del conseguente principio di **AUTOVINCOLO**, che impone all’Amministrazione di rispettare quanto disposto dalla “*lex specialis*”, senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai richiamati principi di affidamento e parità di trattamento che, altrimenti, sarebbero pregiudicati laddove si consentisse la modifica delle regole della selezione alle quali l’Amministrazione si era originariamente vincolata (***Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n.7917/2021***).



Del resto, il Bando deve essere interpretato secondo il criterio maggiormente attinente a quello “*letterale e sistematico*” ex artt.1362 e 1363 c.c. (*Cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2024, n.6431*) e, in ogni caso, in forza del principio di *favor participationis*, sempre secondo il significato più favorevole al concorrente (*Cfr. T.A.R. Campania - sez. V, 14/03/2024, n.1737*).

A seguito dell'istanza presentata dal ricorrente e l'Amministrazione era in ogni caso tenuta a interpretare il bando in senso favorevole al candidato e nel rispetto dei noti principi di corretta, buona fede e affidamento, valutando così il titolo di riserva in suo possesso a prescindere da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

*

c) Mancata attivazione del soccorso istruttorio rispetto alla carente indicazione della domanda di partecipazione ai fini della valutazione della riserva.

Oltre a ciò, si osserva anche che la richiesta di parte ricorrente di vedersi riconosciuto il titolo di riserva non solo è tempestiva, poiché avanzata prima della pubblicazione della graduatoria di merito ma anche che la stessa doveva essere esaminata dall'Amministrazione posto che, in ragione di un principio recentemente ribadito dal TAR Milano **nella sentenza n. 2048/2023**, nelle procedure concorsuali affidate esclusivamente ai sistemi telematici, **vi è sempre L'OBLIGO DI ATTIVARE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO in caso di errori o omissioni nella compilazione dei documenti.**

Secondo il TAR Lombardia infatti “*L'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti da parte degli uffici dell'Amministrazione, risultando inammissibile una tecnologia che si risolva in un'espropriazione totale delle competenze dei funzionari ed impedisca l'esercizio di poteri correttivi volti ad emendare l'eventuale errore commesso dal privato: in ragione di ciò si deve ritenere che la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio anche nell'ambito dei concorsi pubblici, per consentire la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e/o l'integrazione di documentazione irregolare o carente, specialmente laddove l'istanza di partecipazione possa essere presentata unicamente in modalità telematica, con il limite della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo; infatti, l'autoresponsabilità dei concorrenti non può condurre ad una completa*



deresponsabilizzazione dell'Amministrazione, in particolar modo nei procedimenti mirati alla costituzione di rapporti di impiego: invero, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all'azione pubblica, mentre non può sortire l'opposto effetto di rendere più gravoso l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, qual è il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione."

Ne deriva che l'informatizzazione delle procedure concorsuali ha l'obiettivo di rendere efficiente e più celere la procedura selettiva, **ma essa non può essere applicata con estrema rigidità**, perché altrimenti si otterrebbe il risultato opposto e cioè rendere più gravoso l'accesso al pubblico impiego.

Appare dunque evidente che un concorrente, per il solo fatto di non aver "spuntato", "fleggiato" o correttamente compilato un riquadro presente in una domanda di partecipazione al concorso telematico, non possa e non debba essere pregiudicato fino al punto di non ottenere il posto nella quota di riserva (che gli spetterebbe).

*

d) violazione dell'art.18 c.2 L.n.241/90 – mancata acquisizione d'ufficio del SCU svolto dal ricorrente.

Si aggiunge infine che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il SCU svolto dalla parte ricorrente anche perché tale informazione era facilmente reperibile e già in suo possesso.

Giova a tal riguardo richiamare l'**art. 18 comma 2 della l. 241/1990** secondo cui **"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti"**.

La norma è perfettamente attinente al caso di specie perché non vi è dubbio che l'informazione sul SCU svolto dal ricorrente era già in possesso dell'amministrazione, la



quale avrebbe potuto acquisire d'ufficio tale notizia provvedendo alla conseguente rettifica della domanda di partecipazione e all'inserimento dello stesso tra i riservatari del Bando. Sul punto giova richiamare la **recentissima sentenza n.1983/2023 (Sez. II Ter)** di questo Tribunale, che, in un caso analogo alla fattispecie in cui si contestava il mancato inserimento della parte ricorrente **nella riserva del 50%** dei posti a concorso per i funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, **ha ritenuto illegittima la graduatoria nella parte in cui non contempla la parte ricorrente “tra gli aventi diritto alla riserva, non essendovi peraltro contestazione da parte dell'Amministrazione, sulla ricorrenza dei relativi requisiti sostanziali”**.

Secondo il TAR, la Pubblica amministrazione “avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo dai proprio archivi”, trattandosi di documenti recanti attestazione di fatti di cui la stessa era già a conoscenza e rispetto a cui aveva comunque il potere di certificazione (Cfr. anche TAR del Lazio n.11204/2020; n.7899/2014).

Sul punto, è chiaramente conferente alla fattispecie il seguente principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa per cui, anche in tema di concorsi pubblici, in forza dell'art. 18 della l. n. 241/1990, “l'Amministrazione deve acquisire d'ufficio le notizie di cui sia già in possesso e, comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale” (Cfr. tra le tante: T.A.R. Lazio n.11204/2020; T.A.R. Campania, sez. II, 10/09/2015, n.4416; Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2015, n.1489).

La richiamata giurisprudenza stabilisce dunque un principio fondamentale in tema di concorsi pubblici e cioè che la Pubblica Amministrazione è onerata a valutare le informazioni / notizie / titoli che sono già in suo possesso o che avrebbe potuto acquisire attingendo dai propri archivi o dilagando con gli Uffici.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.



Si rappresenta che, per il loro elevato numero e le difficoltà identificative, dalla graduatoria finale di merito regionale impugnata in epigrafe non è agevole reperire con esattezza tutti i soggetti eventualmente controinteressati a cui notificare il presente atto né tantomeno individuare i loro indirizzi di residenza o le relative PEC per provvedere alla notifica del ricorso.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso nell'albo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza e PEC.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e al conseguente **inserimento provvisorio del titolo riserva a favore parte ricorrente che determinerebbe l'ingresso nella propria graduatoria regionale, soprattutto perché l'anno scolastico 2023/2024 è già cominciato e sono state effettuate le prime assegnazioni dalla graduatoria A022 Regione Campania.**

Il gravissimo rischio è quindi che, nell'attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l'istante non abbia più modo di essere assunto per il corrente anno scolastico, con conseguenze – soprattutto economiche – di estrema rilevanza.

In altre parole, sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare perché l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe alla parte ricorrente la possibilità di inserirsi in graduatoria con la conseguente perdita dell'assunzione in servizio.

Alla luce di ciò, è opportuna l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta alla **parte ricorrente l'inserimento, in via cautelare, in graduatoria in virtù dell'attribuzione del titolo di riserva.**



Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l’Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell’erario.

Sotto questo profilo, è poi agevole quantificare il danno economico subito dalla parte ricorrente in ragione delle mensilità dovute e ingiustamente negate a causa di una errata valutazione della Commissione.

In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l’ammissione con riserva per assicurare al ricorrente l’interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso contro la determinazione di esclusione censurata, non sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionato.

L’ammissione / inserimento con “riserva” ha infatti lo scopo di impedire che, durante il giudizio, si protragga la lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: ***Consiglio di Stato n. 3018/2015***).

A tal proposito, giova precisare infatti che nell’esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo – quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato – che permettano di imporre all’Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Sotto questo profilo, l’ammissione / inserimento con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l’interesse del privato e quello dell’Amministrazione che, in caso di accoglimento del gravame.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l’ammissione / inserimento con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dalla parte ricorrente (cfr. tra le tante: ***Consiglio di Stato n.3018/2015***).

Nella specie, vi sono dunque tutte le condizioni per inserire il ricorrente con riserva in graduatoria oppure di concedere un’idonea misura cautelare volta a sospendere gli atti impugnati per salvaguardare la sua posizione.



§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare (o in subordine di provvedere ex art.55 c.10 c.p.a.), accogliere il presente ricorso per le ragioni sopra esposte, annullare – per quanto d’interesse - la graduatoria regionale e gli ulteriori atti impugnati in epigrafe con specifico riferimento alla mancata valutazione della riserva per il Servizio Civile, ordinando, per l’effetto, all’Amministrazione di inserire parte ricorrente in graduatoria regionale con la valutazione del proprio titolo di riserva previa adozione delle opportune determinazioni in merito.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che – se solo se dovuto e versato -, ai sensi dell’art. 14 T.U. del 30/5/2002 n. 115, si dichiara nell’importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria regionale di merito A022 USR Campania;
2. Bando;
3. Domanda di partecipazione;
4. Questionario prova scritta;
5. Mail del 29/5/2024;
6. Attestato SCU;
7. Contratto SCU;
8. Bando SCU.

Roma, 9/10/2024

Avv. Riccardo Di Veroli